

Repertorio numero 18.968

Raccolta numero 11.292

VERBALE DI ASSEMBLEA

REG. A TRAPANI

REPUBBLICA ITALIANA

30-10-2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre

5544

29-10-2020

1/5

alle ore ventuno e minuti trentacinque

A Trapani nel mio studio sito in Via della Salute numero 7/M.

Dinanzi a me dottor **Saverio Camilleri**, Notaio in Trapani, iscritto nel ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala

è presente il signor

- CATANIA Danilo, nato ad Erice il giorno 24 giugno 1970 e residente a Valde-

rice in Via Castellammare numero 158, il quale dichiara di intervenire al presente

atto esclusivamente nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consiglio Di-

rettivo e, come tale, legale rappresentante dell'Associazione denominata "**ASSO-**

CIAZIONE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI", con sede

a Trapani in Via Archi numero 120, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale

numero 91028200813 e partita IVA numero 02724290818, costituita originaria-

mente con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani -

Ufficio di Marsala il giorno 30 settembre 2010 al numero 1036 serie 3^.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e dei cui poteri io

Notaio sono certo, mi chiede, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Diretti-

vo della predetta associazione, di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria

degli associati della predetta associazione in questa sede, per oggi e a quest'ora,

formalmente convocata a norma di statuto e tenutasi in data odierna mediante mez-

zi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge numero 18/2020

convertito con modificazioni dalla legge numero 27/2020, alla mia continua presenza.

A ciò aderendo io Notaio dò atto che a norma del vigente Statuto sociale, assume la presidenza, nella sua spiegata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione, il medesimo signor Catania Danilo il quale dopo aver constatato e fatto constatare:

- che è presente, collegato in video ed audio conferenza, l'organo amministrativo della società, nella persona di esso medesimo comparente qui presente e dei signori Ferlito Vincenzo quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del signor D'Ales Salvatore quale Segretario;

- che sono presenti, collegati in video ed audio conferenza, numero 7 (sette) associati (ed in particolare i signori Catania Danilo, D'Ales Salvatore, Adamo Maria, Sammaritano Cinzia, Ferlito Vincenzo, Grispo Brigida e Laudicina Antonino) i quali, a loro volta, sono detentori di numero 7 (sette) deleghe (ed in particolare quelle dei signori La Sala Matteo, Daidone Valeria, Giarratano Bernardo, Pecorella Rosa, Mucaria Vito, Morello Maria e Greco Iuri) che, previo controllo della loro regolarità formale, vengono acquisite agli atti associativi - e quindi sono presenti complessivamente numero 14 (quattordici) associati su un totale di numero 25 (venticinque) associati regolarmente iscritti nel libro soci, il tutto come risulta dal foglio delle presenze che viene assunto dal Presidente per conservarlo agli atti dell'associazione;

- che il Presidente dell'odierna riunione e il Notaio verbalizzante si trovano nel medesimo luogo e che - ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge numero 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 27/2020, la cui validità è stata prorogata dall'articolo 1, comma 3 lettera a) del Decreto Legge numero 125/2020 -



i componenti degli organi sociali sono collegati mediante un software che garantisce l'identificazione, la partecipazione attiva e passiva in tempo reale ai lavori con possibilità di intervenire nella discussione, votare, inviare e ricevere documenti.

Il signor Danilo Catania dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto l'assemblea straordinaria è validamente costituita, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno sul quale gli intervenuti, sia in proprio che per delega, si dichiarano informati:

1) Modifiche statutarie e conseguente approvazione del nuovo modello di Statuto associativo per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo numero 117/2017);

2) Delibere inerenti e conseguenti.

Aperta la seduta e presa la parola il Presidente dell'assemblea, passando subito alla trattazione congiunta dei primi due punti all'ordine del giorno (che possono essere riuniti stante la loro intrinseca connessione), espone all'assemblea degli associati i motivi che rendono opportuno e necessario l'adozione di un nuovo Statuto dell'associazione che pur ricalcando nelle linee essenziali il precedente sia adeguato a quanto previsto e richiesto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

Pertanto allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modifiche prospettate, il Presidente, ricordando che l'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore è fondamentale sia per mantenere l'iscrizione dell'Ente nei Registri ODV (Organizzazioni di Volontariato) che per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel momento in cui esso sarà operativo, espone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, composto da numero 54 (cinquantaquattro) articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggiore rilevanza.

Il Presidente espone inoltre che con l'approvazione della delibera verrebbe a variare la denominazione dell'associazione da quella attuale a "ASSOCIAZIONE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI - ODV" e che, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo numero 117/2017 la delibera può essere assunta con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Dopo l'opportuna ed esauriente discussione, preso atto della proposta dell'Organo amministrativo e delle motivazioni portate a sostegno di ogni singola modifica del testo previgente, l'assemblea, con il voto unanime dei soci presenti, sia in proprio che per delega, delibera:

A) di approvare la proposta dell'Organo amministrativo di dotarsi di un nuovo statuto;

B) di adottare ed approvare integralmente il nuovo testo dello statuto proposto dell'Organo amministrativo, composto da complessivi numero 54 (cinquantquattro) articoli che, previa lettura datane agli associati, in copia viene consegnato a me Notaio per allegarlo al presente verbale segnato con la lettera "A";

C) di conferire all'Organo amministrativo ed in particolare al suo Presidente mandato per l'esecuzione di tutto quanto sopra deliberato, autorizzando lo stesso a compiere ogni operazione all'uopo richiesta, ivi compreso il deposito del verbale presso le competenti autorità per la verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ed il mandato ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, integrazioni o soppressioni che si rendano necessarie per il rispetto dei controlli di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo numero 117/2017 e il conseguente deposito al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e considerato che nessuno dei presenti chiede la parola la seduta viene tolta alle ore ventidue e minuti cinque.



Le spese del presente verbale sono assunte dal comparente in nome e per conto dell'Associazione da egli rappresentata e viene richiesta l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro e di bollo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82 commi terzo e quinto del Decreto Legislativo numero 117/2017, in quanto avente ad oggetto l'adeguamento dello statuto alle modifiche normative previste per l'organizzazione di volontariato riconosciuta dalla Regione Sicilia per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da me medesimo e completato di mio pugno sopra due fogli per cinque facciate fin qui.

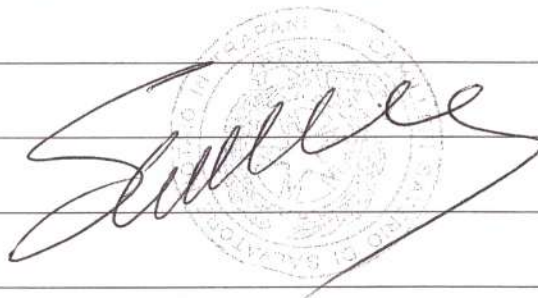
Di esso ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore ventidue e minuti quindici

FIRMATO: Danilo Catania

Saverio Camilleri notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritto **Notaio Saverio Camilleri** certifico che la presente copia è conforme all'originale composta da due fogli per cinque facciate e l'allegato statuto. Si rilascia in esenzione da imposta di bollo per gli usi consenti dalla legge.

Trapani, li 30 ottobre 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is light blue and contains the text "NOTAIO S. CAMILLERI" and "TRAPANI" around a central emblem. The signature is fluid and cursive, extending across the seal.

Articolo 1 - Denominazione

1.1. Nel rispetto del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata **"ASSOCIAZIONE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI - ODV"** (ovvero nella forma abbreviata "A.T.A.A. - ODV" (d'ora innanzi l'Associazione).

L'acronimo "ODV" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nelle more della istituzione di tale registro l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione presso il registro speciale territoriale competente.

Articolo 2 - Sede

2.1. L'associazione ha sede legale a Trapani in Via Archi numero 120. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Simboli distintivi

3.1 L'emblema dell'Associazione è costituito da un albero con rami e foglie, su cui è appoggiato un uccellino, alla cui sinistra sono rappresentati un ramoscello d'ulivo e un gatto e alla cui destra è rappresentato un cane.

Tale emblema contraddistingue ogni scritto dell'Associazione ad ogni livello.

Articolo 4 - Scopo

4.1. L'associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Siciliana, non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 CTS e del presente Statuto. A tal fine, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 cui la Costituzione si ispira, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti, l'Associazione persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, con particolare attenzione alla tutela degli animali e alla valorizzazione/promozione delle risorse del territorio e dell'ambiente, del patrimonio artistico/archeologico e culturale, promuovendo un concetto di benessere sostenibile e di salute, in linea con il rispetto delle risorse naturali e dell'ecosistema.

Inoltre relativamente all'ambito socio/educativo, si sviluppano attività di supporto ludico/esperienziale, didattico, ricreativo, interessandosi in particolar modo a minori e giovani.

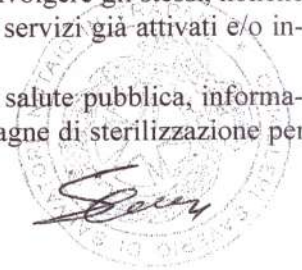
Articolo 5 - Oggetto

5.1. L'Associazione ha per oggetto una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), i), p) ed u), dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 117/2017, ed in particolare le seguenti attività:

- operare per il rispetto, la tutela, la cura degli animali e dell'ambiente, per la conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici specifici del territori, con l'intento di sviluppare un sistema eco sostenibile, quale obiettivo fondamentale di una società civile consapevole e responsabile, verso il futuro del mondo in cui vive;

- aggregare i cittadini sui problemi relativi allo sfruttamento dell'ambiente e al maltrattamento degli animali, quale fattore indispensabile per una morale civica e dell'ambiente, in modo da coinvolgere gli stessi, nonché soggetti privati e istituzioni pubbliche, nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;

- favorire la corretta convivenza fra umani e animali e contribuire alla tutela della salute pubblica, informare/educare sulla corretta cura e custodia degli animali, sull'importanza delle campagne di sterilizzazione per



cani e gatti, sull'iscrizione all'anagrafe canina e sull'apposizione del sistema identificativo, su tutte le pratiche di maltrattamento/abbandono/mercificazione/di animali da combattere e far cessare, ecc;

- svolgere un'analisi critica e costruttiva di controllo/denuncia/proponimento verso l'operato delle istituzioni nello gestire le risorse pubbliche e i beni comuni, nell'ottica del benessere della comunità intera;

- studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità e le realtà presenti sul territorio e modulare quindi gli interventi di cui allo scopo sociale;

- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel comune di Trapani, nei comuni limitrofi e nel territorio della regione Sicilia;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al Decreto Legislativo numero 42/2004;

- tutela degli animali e valorizzazione e tutela della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, sportivo dilettantistico, ricreativo ragazzi e giovani, nell'intento di implementare una cultura ambientale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro nell'ottica dello sviluppo sostenibile, del rispetto per gli animali e per l'ambiente;

- favorire di fronte l'opinione pubblica la sensibilizzazione relativa ai problemi vecchi e nuovi relativi al maltrattamento degli animali, all'inquinamento, allo sfruttamento e al non rispetto delle risorse del territorio e al degrado ambientale, come fattore di impoverimento socio/economico territoriale, promuovendo la pet-therapy;

- proporre e/o organizzare incontri, seminari, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, concerti, spettacoli, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali nell'ottica della missione associativa;

- sviluppare aree idonee al ricovero, alla custodia e/o cura degli animali randagi, attraverso l'azione diretta, personale e gratuita dei propri volontari;

- educare alla cultura e al rispetto ambientale/animalista, quale fattore di benessere sociale, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;

- sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;

- collaborare e partecipare a progetti, promossi da Enti pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;

- facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli (minori/giovani svantaggiati, diversamente abili, ecc), tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione associativa e incontro con la collettività volte alla tutela degli animali, al recupero dei beni e delle risorse ambientali e culturali del territorio.

5.2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse, compresa la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti inerenti gli scopi statuari. Tali "Attività Diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS, e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

5.3 Le attività associative dovranno essere svolte prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati.

Articolo 6 - Volontari e lavoratori dipendenti.

6.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi di Legge, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 7 - Durata

7.1. L'Associazione ha durata illimitata, potendo però essere anticipatamente sciolta ai sensi di Legge.

Articolo 8 - Definizione di associato

8.1. Sono componenti dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

8.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;



b) Associati onorari, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

d) Associati sostenitori, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle proprie iniziative e dei propri contributi, anche economici, avendo dimostrato in modo rilevante di condividere le finalità dell'Associazione;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

8.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 9 - Pluralità degli Associati

9.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo - 10 Diritti e obblighi degli Associati

10.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo - 11 Ammissione degli Associati

11.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché Normativa Applicabile.

11.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali per reati che si pongano in contrasto con lo scopo dell'Associazione.

11.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

11.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

11.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

11.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato.

11.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il Soggetto che ha presentato la Domanda può presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, ricorso all'Assemblea la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

11.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

11.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 12 - Recesso dell'Associato

12.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

12.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

12.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

12.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

12.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 13 - Esclusione dell'Associato

13.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente



rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

13.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

13.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

13.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

13.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

13.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 14 - Patrimonio Iniziale

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa e dalla risorse acquisite nel tempo.

Articolo 15 - Entrate

15.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 16 - Quota iniziale e Quota annuale

16.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

16.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

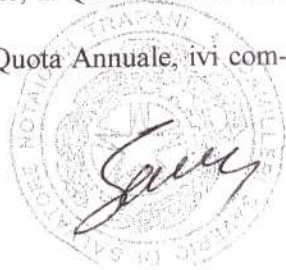
16.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 17 - Raccolta fondi e ricezione finanziamenti



17.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

17.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

17.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 18 - Irripetibilità di Apporti e Versamenti

18.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

18.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 19 - Incremento del Patrimonio

19.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20 - Salvaguardia del patrimonio.

20.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

20.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

20.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 21 - Divieto di distribuzione

21.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque deno-



minate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

22.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 23 Organi

23.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

23.2. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 24 - Principi generali

24.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

24.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

24.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

24.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 25 - Competenze dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio.

25.2. L'Assemblea, inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione e definisce le attività "diverse" che possono essere svolte dall'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno un Consigliere oppure dall'Organo di Controllo.

26.2. L'Assemblea si svolge, nel territorio della provincia di Trapani.

26.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

26.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza:



- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati;
- b) ai consiglieri e ai componenti degli Organi di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente;
- c) qualora il numero degli Associati superi le cinquecento unità, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

26.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 27 - Presidenza dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

27.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

27.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 28 - Deliberazioni dell'Assemblea

28.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

28.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

28.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

28.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

28.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

28.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

28.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

28.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

28.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

28.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29 - Competenze del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

29.2. Al Consiglio Direttivo compete di:



- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

29.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

29.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 30 - Composizione del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

30.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

30.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

30.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza previste dal codice civile.

Articolo 31 - Gratuità dell'incarico

31.1. Dalla nomina a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 32 - Durata della carica

32.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

32.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

32.3. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

32.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 33 - Convocazione del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o dall'Organo di Controllo.

33.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

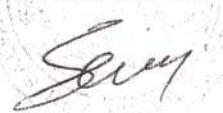
33.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 34 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

34.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

34.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

34.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della



maggioranza dei Consiglieri in carica.

34.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

34.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

34.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

34.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 35 - Responsabilità dei Consiglieri

35.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 36 - Comitato Esecutivo

36.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

36.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

36.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 37 - Presidente e Vice Presidente

37.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

37.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

37.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

37.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 38 - Segretario

38.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

38.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la



presenza.

38.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 39 - Tesoriere

39.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 40 - Composizione dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

40.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

40.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

40.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

40.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 41 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

41.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 42 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

42.2. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 43 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo



43.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo numero 231/2001, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli componenti dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

43.2. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

43.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti.

43.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

43.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

43.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.

43.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal componente più anziano d'età.

43.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

43.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e comunque con le modalità previste al precedente paragrafo 34.7.

Articolo 44 - Compenso dell'Organo di Controllo

44.1. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è gratuito.

L'assemblea può stabilire che, a fronte di specifiche situazioni, possa essere riconosciuto ai componenti dell'Organo di Controllo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 45 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

45.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 46 - Responsabilità di membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

46.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

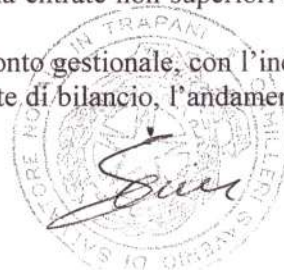
Articolo 47 - Esercizi associativi

47.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno uno gennaio e terminano il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 48 - Bilancio di esercizio

48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile ed in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 13 del CTS, e pertanto:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00);
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;



- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

48.2. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

48.3. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il giorno trenta giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Articolo 49 - Bilancio sociale

49.1. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet. Il bilancio sociale è predisposto ed approvato dai medesimi organi e nei medesimi termini previsti nel presente Statuto con riferimento al bilancio d'esercizio.

Articolo 50 - Scritture Contabili

50.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 51 - Libri dell'Associazione

51.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriverci anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

51.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

51.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

51.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

51.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

51.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 52 - Devoluzione del Patrimonio

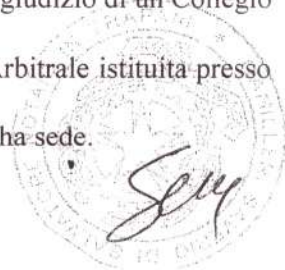
52.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 53 - Clausola Compromissoria

53.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

53.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

53.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.



53.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 54 – Disposizioni finali e transitorie

54.1. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

Fino a quando l'Associazione non avrà ottenuto l'iscrizione al RUNTS la vita associativa sarà regolata dallo statuto approvato dall'assemblea degli associati tenutasi a Trapani il giorno 22 agosto 2019, che a sua volta ha sostituito il precedente statuto approvato il giorno 14 gennaio 2016.

54.2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione, fatto salvo il potere di ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.

FIRMATO: Danilo Catania - Saverio Camilleri notaio (impronta del sigillo)

